

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2014****relativa a determinate misure protettive temporanee contro la peste suina africana in Lituania***[notificata con il numero C(2014) 5417]***(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2014/502/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3;

considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o di loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di zone di protezione e di sorveglianza nel caso della comparsa di focolai di tale malattia, zone nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Lituania ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario stabilire, in cooperazione con lo Stato membro interessato, un elenco dell'Unione delle zone sottoposte a restrizioni a causa della peste suina africana in Lituania, le quali rappresentano le zone di protezione e di sorveglianza («le zone di restrizione»).
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, occorre elencare le zone di restrizione in Lituania nell'allegato della presente decisione e fissare la durata della regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite a norma dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree descritte nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 15 agosto 2014.

Articolo 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

Zone in Lituania	Zone di restrizione di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione	Il sottodistretto di Kazitiskis nel distretto di Ignalina	15 agosto 2014
Zona di sorveglianza	Tutto il distretto di Ignalina non compreso nella zona di protezione	15 agosto 2014